

IL TRIBUNALE DI PESARO, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei sigg.ri: CRON. 423
DR. ENRICO GIANI - PRESIDENTE - REP. 282
DR. RAFFAELE CORMIO - GIUDICE REL.
DR GIANMICHELE MARCELLI - GIUDICE
ha pronunciato, dopo rituale delibera la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al N.479/94 R.A.C.C. depositata il 3.6.94 avente per oggetto: "RICORSO EX ART. 7 VI
COMMA LEGGE 8.8.85 N. 443" promossa

DA

Ditta , in persona del legale rappresentante Sig.ra - elettivamente domiciliata presso lo studio della dott. proc.
Maria Francesca Mariani, che la rappresenta e difende come da delega in calce al ricorso;

- RICORRENTE -

CONTRO

COMMISSIONE PROVINCIALE PER L'ARTIGIANATO DI PESARO, in persona del Presidente e legale
rappresentante sig.ra Carlotto Milena - elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Cipolletta Rosalia
Fabbri che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Cesarino Zuppiroli come da delega a margine dell'atto di
costituzione;

- RESISTENTE -

Con l'intervento del Pubblico Ministero

E posta in decisione, sulle seguenti conclusioni della ricorrente: "Voglia Codesto Ecc.mo Tribunale dichiarare
nulli o comunque annullare i provvedimenti della Commissione Provinciale dell'Artigianato del 12.10.93 e
quello di conferma della Commissione Regionale del 14.3.94 statuendo che la ditta ha diritto all'iscrizione
nell'Albo delle Imprese Artigiane, ordinando alla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Pesaro di
uniformarsi. all'emananda. decisione.

Considerato il lungo calvario cui è stata sottoposta la Sig.ra si .chiede la condanna alle spese, funzioni ed
onorari. del presente procedimento, da distrarsi a favore del dott. proc. M F. Mariani antistatario".

Della resistente "Voglia l'Ill.mo Tribunale adito disporre il rigetto del ricorso proposto dalla sig.ra perché
infondato in fatto ed in diritto, condannando la medesima all'integrale rifusione delle spese di giudizio, a favore
della Commissione Provinciale per l'Artigianato di Pesaro".

Il P.M. conclude "per il rigetto del ricorso".

=====

, svolgendo l'attività di ricostruzione unghie in Pesaro, il 21.7.92 presentava domanda di iscrizione all'Albo delle
imprese artigiane della Provincia di Pesaro, che veniva respinta dalla Commissione Provinciale in data 20.10.92

perché l'attività svolta rientrava fra quelle disciplinate dalla legge 1/90 sull'attività di estetista, per la quale occorre attestato di qualificazione di cui la non era in possesso.

La proponeva ricorso alla Commissione Regionale, la quale con decisione del 22.3.93 lo accoglieva in quanto la decisione della Commissione Provinciale era intervenuta oltre il termine di legge.

La veniva quindi iscritta all'Albo.

La Commissione Provinciale il 29.7.93 le notificava la proposta di cancellazione d'ufficio, per il difetto dei requisiti necessari per lo svolgimento dell'attività di estetista ai sensi della legge n. 1/90, adottata nella seduta del 27.7.93; la faceva pervenire delle controdeduzioni, ma la Commissione Provinciale con delibera del 12.10.93 disponeva la cancellazione dall'Albo.

La presentava nuovamente ricorso alla Commissione Regionale, che lo respingeva, in data 14.3.94, con la seguente motivazione: "L'attività esercitata si identifica con quella di manicure in quanto il prodotto precostituito in laboratorio viene applicato sulle unghie dei clienti, operazione questa che comporta necessariamente anche attività di manicure per la quale è previsto il possesso dei requisiti di cui all'art. 3 della legge n. 1/90.

Avverso il provvedimento della Commissione Provinciale e quello confermativo della Commissione Regionale la proponeva impugnazione a questo Tribunale, deducendo sostanzialmente l'illegittimità della decisione della Commissione Provinciale perché, essendo stata disposta l'iscrizione all'albo, sia pure per effetto del silenzio accoglimento, non si erano verificati fatti tali da giustificare un nuovo intervento della Commissione medesima; perché il provvedimento della Commissione Provinciale del 12.10.93 era privo di motivazione; perché l'attività in questione non può equipararsi a quella di estetista, essendo diretta soltanto alla ricostruzione delle unghie e non comportando interventi di carattere curativo né sull'unghia né sulla pelle ed occorrendo, per il suo svolgimento, la frequentazione di corsi specializzati non ricompresi nei programmi delle scuole professionali.

Il ricorso veniva notificato alla Commissione Provinciale, che si costituiva chiedendone la reiezione.

Veniva concesso termine alla ricorrente, quindi, rilevato che il P.M. in sede non era intervenuto, pur essendo parte necessaria, gli venivano trasmessi gli atti.

Il P.M. interveniva e concludeva per il rigetto del ricorso, quindi le parti depositavano memorie e documenti.

Rileva preliminarmente il collegio che la qualità di contraddittore legittimo e necessario appartiene alla Commissione Provinciale (cfr. Cass. N. 2557 dell'11.3.1991) e che pertanto non è necessaria la partecipazione al giudizio della Commissione Regionale, non convenuta dalla .

In ordine ai motivi del ricorso rileva il Tribunale che la Commissione Provinciale, per effetto delle disposizioni di cui al terzo e quarto comma dell'art. 7) della legge quadro per l'artigianato ha il potere-dovere di controllare la sussistenza e la permanenza dei requisiti necessari in capo alle singole imprese artigiane e di adottare conseguentemente i provvedimenti di volta in volta occorrenti, fino a giungere, se del caso, alla cancellazione dell'Albo delle imprese risultanti carenti dei predetti requisiti.

Nella specie, del resto, l'uso di tale potere da parte della Commissione Provinciale era tanto più giustificato in quanto l'iscrizione era avvenuta non previo accertamento dell'esistenza dei requisiti, ma soltanto per effetto del silenzio accoglimento, non essendosi la Commissione pronunciata nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda; per di più, la verifica dei requisiti vi era stata, ma aveva dato esito negativo e soltanto la tardività della decisione aveva consentito l'iscrizione.

La verifica era dunque doverosa né poteva trovare ostacolo alcuno nell'iscrizione a seguito del silenzio accoglimento.

Quanto al difetto di motivazione rileva il Tribunale che se è vero che non vi è motivazione nella delibera 12.10.93 è altrettanto vero che la stessa si limita a "confermare" la proposta di cancellazione, di cui la Massacesi era stata pienamente resa edotta, tanto che aveva depositato memoria difensiva (come riferito da entrambe le parti); nella proposta di cancellazione del 27/29.7.93 era poi chiaramente indicato il motivo posto a fondamento, consistente nel difetto del requisito necessario per l'esercizio dell'attività di estetista. La motivazione della cancellazione è stata dunque effettuata per relationem ed era comunque agevolmente individuabile da parte della , perché esattamente coincidente con quella del diniego di iscrizione; l'eventuale lacuna è stata in ogni caso colmata dalla decisione della Commissione Regionale che, come riportato in precedenza, ha nuovamente posto in luce la necessità del possesso dei requisiti previsti dalla legge sulla disciplina dell'attività di estetista (n. 1/90) e correlativamente, l'assenza degli stessi in capo alla .

Per quanto concerne infine il merito della questione ritiene il Tribunale che l'attività di ricostruzione unghie non possa non essere ricompresa in quella di estetista; va infatti premesso che la l. 4.1.1990 n. 1 statuisce che tale attività comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano allo scopo esclusivo o prevalente di mantenerlo in condizioni perfette o comunque di migliorarne e progettarne l'aspetto estetico, modificando attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti; il tutto con esclusione delle prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.

Le prestazioni, inoltre, possono essere svolte sia con l'attuazione tecniche normali, sia con apparecchi elettromeccanici (indicati nell'allegato) sia con l'applicazione di prodotti cosmetici.

L'attività di ricostruzione unghie consiste nella preparazione di una resina che viene lavorata e modellata e nella sua applicazione sulle unghie del cliente, con successiva, eventuale, rimodellatura e colorazione.

Il fatto che non si verificano interventi curativi sull'unghia o sulla pelle non è certamente elemento decisivo, in quanto una finalità terapeutica farebbe di per sé escludere l'attività in questione dall'ambito della legge n. 1/90 ma presupporrebbe il possesso di idonei requisiti professionali, diversi da quelli richiesti dalla legge predetta, che in ogni caso la non risulta avere.

È certo comunque che l'attività di ricostruzione delle unghie, indipendentemente dalla finalità di volta in volta perseguita dal soggetto che si sottopone al trattamento (necessità di ovviare alle conseguenze di traumi e dell'abitudine di mangiarsi le unghie o finalità meramente voluttuaria) costituisce un intervento effettuato sulla superficie del corpo allo scopo di migliorare l'aspetto estetico rendendo le mani (o più raramente i piedi) più gradevoli alla vista. La predetta attività va dunque ricompresa in quella di estetista ed è soggetta alla disciplina della legge n. 1 del 1990.

Conseguentemente, per poterne praticare l'esercizio occorre il possesso dei requisiti di qualificazione professionale dalla legge medesima prescritti, requisiti che la pacificamente non ha.

Pienamente legittima è pertanto la decisione della Commissione Provinciale dell'Artigianato di Pesaro di cancellare la dall'albo delle imprese artigiane.

Il ricorso va quindi respinto senza che sia necessario all'espletamento di ulteriore attività istruttoria ed in particolare all'istituzione della sollecitata consulenza tecnica.

A ragione della natura della controversia e della carenza la motivazione della decisione della Commissione Provinciale in data 12.10.1993, che indubbiamente ha favorito il contenzioso appare equo al Tribunale procedere ad una integrale compensazione fra le parti delle spese e competenze del giudizio.

P. Q. M.

Il Tribunale respinge il ricorso proposto da con atto depositato il 3.6.1994 avverso la decisione della Commissione Provinciale dell'Artigianato di Pesaro in data 12 confermato dalla Commissione Regionale in data 14.3.1994.

Compensate integralmente tra le parti le spese e competenze di giudizio.

Così deciso in Pesaro il 10 gennaio 1995

IL GIUDICE ESTENSORE

R Cormio

IL PRESIDENTE

Enrico Giani